

## SCHEMA

Convenzione tra il Comune di Firenze e l'Associazione di Volontariato Progetto S. Agostino contenente le regole e le condizioni per attivare, in alternativa agli affittacamere, eventuali interventi temporanei di emergenza alloggiativa a favore di nuclei madri/figli minori assistiti dai Servizi Sociali del Comune di Firenze, presso il complesso immobiliare denominato "Casa Gabriele" costituito da 4 mini-alloggi di civile abitazione.

L'anno Duemilasette (2007) in questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Firenze, \_\_\_\_\_, per il presente atto a cui intervengono:

1) - Dott. Claudio SIGNORI, nato a Gavorrano (GR) il 28.12.1959, non in proprio ma quale Dirigente del Servizio Marginalità e Inclusione Sociale della DIREZIONE SICUREZZA SOCIALE del Comune di Firenze, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art.58 dello Statuto e dell'art.22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ed in esecuzione alla determinazione n. \_\_\_\_\_, esecutiva;

2) - Sig. LUIGI PACCOSI, nato a Firenze il 21.06.1963 e domiciliato per la carica in Firenze – Via S. Agostino n.19 – non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione di Volontariato PROGETTO S. AGOSTINO - P. IVA 04253570487, con sede in Firenze – Via S. Agostino n.19, conforme risulta dall'autocertificazione che si conserva in atti.

### Premesso che:

- l'Associazione sopra nominata è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato con n.106 come da D.P.G.R. n.550 del 6 luglio 1994 e che non sono in atto procedure di revoca;
- la stessa opera da anni nel settore dell'accoglienza, promuovendo interventi di recupero e reinserimento sociale, tramite comunità di tipo residenziale e centri di ascolto, a favore di donne con e senza figli che si trovano in stato di grave bisogno socio-economico e abitativo e che, inoltre, avendo a disposizione un complesso immobiliare, denominato "Casa Gabriele" costituito da 4 mini-alloggi di civile abitazione, sito in Firenze - via della Colonna n.32, ha proposto al Comune di Firenze l'eventuale utilizzo della "Casa" a favore di nuclei madri/figli minori, in alternativa agli interventi temporanei di emergenza alloggiativa effettuati presso affittacamere del libero mercato;
- il Comune di Firenze, tenuto conto che la proposta avanzata dall'Associazione di Volontariato Progetto S. Agostino consente di innalzare il livello di qualità delle prestazioni sociali svolte dalla Direzione Sicurezza Sociale, intende instaurare con la medesima un rapporto convenzionale, senza obbligo di riserva posti, regolante i rapporti fra le parti sulla base del Progetto all'uopo presentato, formante parte integrante del presente atto come **Allegato A)** cartaceo, approvato con Deliberazione Esecutivo S.d.S. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

#### Oggetto della convenzione - finalità

La presente convenzione, regola il rapporto tra il Comune di Firenze e l'Associazione di Volontariato "Progetto S. Agostino" per l'utilizzo, subordinato a quanto stabilito dai successivi Articoli, di n.4 mini-alloggi denominati "Casa Gabriele", a favore di nuclei madre/figlio o figli minori ambo sessi che si trovano in stato di disagio sociale, economico e abitativo assistiti dai competenti Servizi Sociali.

Tale attività è complementare e non sostitutiva dei servizi di accoglienza che il Comune di Firenze assicura direttamente, quindi alternativa agli interventi temporanei di emergenza alloggiativa effettuati presso Affittacamere del libero mercato gestiti della Direzione Sicurezza Sociale.

## **ART. 2**

### **Prestazioni garantite agli utenti**

L'Associazione di Volontariato "Progetto S. Agostino" si impegna a fornire ai nuclei madre/minore/i le seguenti prestazioni:

- accoglienza in minialloggi autonomi;
- arredamento dei minialloggi compresi i seguenti elettrodomestici: cucina, lavatrice e frigorifero.
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
- corredo di base per ciascun minialloggio (lenzuola, coperte, asciugamani);
- manutenzione ordinaria degli ambienti;
- interventi di sostegno nelle attività quotidiane, attraverso operatori e volontari dell'Associazione, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
- sostegno nella ricerca di soluzioni occupazionali ed alloggiative;
- presenza fissa in alcune fasce della giornata (almeno 3 ore al giorno in orario da concordare periodicamente) di un operatore dell'Associazione, con il compito di coordinare e controllare il buon andamento della gestione organizzativa del complesso in tutte le sue attività nel rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti, tenendo anche i necessari contatti con i SIAST territoriali competenti per le utenze ospitate.

## **ART. 3**

### **Personale**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e di dipendenti come indicato nel prospetto economico del progetto (**sub-allegato n.1**) assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

Il rapporto con personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'associazione assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

Tutto il personale volontario operante nell'Associazione è regolarmente assicurato ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3° della Legge n.266 dell'11.08.1991 e Decreti Ministeriali attuativi.

L'Associazione si impegna ad assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi se stessa e il personale impegnato, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto del presente accordo.

I volontari dell'Associazione sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

## **ART. 4**

### **Responsabili**

L'Associazione di Volontariato "Progetto S. Agostino", anche in caso di due soli posti occupati, garantisce che tutte le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per il periodo concordato al successivo Art.11.

La responsabilità dei rapporti con la Direzione Sicurezza Sociale del Comune di Firenze è tenuta dal Presidente dell'Associazione Progetto S. Agostino, mentre il Responsabile del progetto per l'Amministrazione Comunale è il Dirigente del Servizio Marginalità e Inclusione Sociale della Direzione Sicurezza Sociale.

## **ART. 5**

### **Ammissioni – permanenza - dimissioni**

#### **Ammissioni**

I n.4 minialloggi in oggetto, costituiti da un massimo di n.14 (quattordici) posti letto, sono destinati a nuclei madri/figlio/i minori provenienti da interventi temporanei di emergenza alloggiativa in

affittacamere.

La richiesta di inserimento in detti appartamenti, indirizzata alla Direzione Sicurezza Sociale - Servizio Marginalità e inclusione Sociale, dovrà pervenire esclusivamente dai Servizi Sociali Territoriali che hanno in carico il nucleo da inserire dopo un preventivo accordo con il responsabile di "Casa Gabriele" ed essere obbligatoriamente accompagnata da una dettagliata relazione scritta della competente Assistente Sociale.

L'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente del Servizio Marginalità e Inclusione Sociale compatibilmente con i posti a disposizione e le risorse finanziarie disponibili di volta in volta.

#### **Tempi di permanenza**

Il tempo massimo di permanenza delle ospiti e relativi figli è stabilito in 12 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi su esclusiva valutazione del Servizio Sociale che ha in carica il nucleo. La permanenza è comunque soggetta agli atti di programmazione economico-finanziaria del Comune di Firenze e della Società della Salute, quindi subordinata alle autorizzazioni periodiche che saranno rilasciate come sopra specificato.

Durante il periodo di permanenza dei nuclei l'Associazione, in accordo con gli operatori dei servizi sociali che seguono le utenti, si impegna ad attivare tutte le procedure possibili per trovare un percorso di uscita autonomo delle medesime e relativa prole.

#### **Dimissioni**

Le dimissioni delle utenti si attuano quando è esaurito il periodo massimo di permanenza autorizzato e/o quando l'Assistente Sociale responsabile della loro presa in carico valuta variare le condizioni che hanno dato origine collocamento del nucleo.

In caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura, il responsabile dell'Associazione ha l'obbligo di notificare l'accaduto ai Servizi Sociali che hanno richiesto l'inserimento delle utenti.

Sarà cura della competente Assistente Sociale comunicare tale evento all'Ufficio Amministrativo della Direzione Sicurezza Sociale con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti nel successivo articolo.

### **ART. 6**

#### **Procedure Amministrative**

Il Dirigente del Servizio Marginalità e Inclusione Sociale, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta formale di inserimento presentata dai Servizi Sociali territorialmente competenti, risponderà o emetterà apposita lettera impegnativa, conforme allo schema formante parte integrante del presente atto **come Allegato B**). Per le richieste dichiarate di estrema urgenza, i giorni previsti per la risposta potranno essere ridotti fino a 3 (tre).

Il Responsabile della "Casa Gabriele" o comunque l'operatore messo a disposizione dall'Associazione sono tenuti a comunicare ai competenti Servizi Sociali e all'Ufficio Marginalità della Direzione Sicurezza Sociale l'avvenuta dimissione delle ospiti e relativi figli minori entro il termine di 3 (tre) giorni dalla cessazione dell'inserimento per mezzo di apposito modulo vigente. Analogamente la stessa comunicazione deve essere inoltrata in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale di accoglienza.

### **ART. 7**

#### **Rimborso spese**

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, sulla base dei costi di gestione risultanti dal prospetto economico del progetto in allegato (**All.A sub.1**), ai sensi dell'Art.5 della Legge 266/91, l'Associazione riceverà un rimborso spese stabilito in **€ 39,00** al giorno per il singolo nucleo madre-minore e in **€ 13,00** al giorno per ogni successivo figlio autorizzato.

Tali corrispettivi si intendono omnicomprensivi di tutti i costi sostenuti per la gestione delle attività oggetto della presente convenzione e saranno liquidati solo per le effettive presenze, fatto salvo ricoveri ospedalieri fino ad un mese o brevi periodi di assenza giustificata per un massimo di 15 giorni in 12 mesi. La relativa spesa, trattandosi di interventi non quantificabili a priori con esattezza, ovvero alternativi a quelli effettuati in affittacamere, sarà finanziata periodicamente secondo necessità con appositi provvedimenti dirigenziali.

### **ART. 8**

### **Modalità di pagamento**

Il pagamento dei corrispettivi da parte del Comune di Firenze sarà liquidato, con le modalità in uso, ovvero entro 90 giorni dal ricevimento delle note di debito presentate mensilmente dall'Associazione, corredate di elenco nominativo delle presenze nel periodo di riferimento e debitamente firmato dal Responsabile della Casa Gabriele.

### **ART.9**

#### **Privacy**

L'Associazione Progetto S. Agostino si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03;

Si obbliga inoltre ad accettare la propria nomina da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione.

Contestualmente alla stipulazione del presente atto il servizio provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento.

La struttura si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze sulla base del modulo fac-simile di cui **all'Allegato C)** del presente atto.

### **ART. 10**

#### **Obblighi dell'Associazione**

L'Associazione si impegna a:

- attivare con un idoneo Istituto Assicurativo una polizza di responsabilità civile generale verso terzi per eventuali danni causati dagli ospiti e dal personale a cose e persone;
- garantire l'adempimento delle attività e delle clausole oggetto della presente convenzione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia (nazionale-regionale-locale);
- a ritenere comunque sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell'attività svolta presso la "Casa Gabriele" in questione;
- a comunicare, al momento dell'inizio dell'attività, il nominativo dell'operatore fisso di cui al precedente Art.2 ed eventuali sue sostituzioni, il nominativo volontari proposti agli interventi di sostegno nonché a trasmettere le copie, conformi agli originali, delle polizze assicurative inerenti previste dal presente atto.

### **Art. 11**

#### **Durata**

La presente convenzione ha la durata di mesi 36 a far data dal **1° Aprile 2007, quindi fino al 31 Marzo 2010** e, a tale data, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta. Potrà essere altresì rinnovata per ulteriori 36 mesi sulla base di provati motivi di convenienza e di pubblico interesse mediante apposito provvedimento amministrativo concordato fra le parti. Resta inteso che la durata sopra definita è subordinata alla copertura finanziaria degli interventi descritta al precedente Art.6 – Rimborso spese.

### **Art. 12**

#### **Disposizioni finali**

La presente convenzione, in virtù di quanto stabilito al precedente Art.11, non comporta oneri finanziari diretti per l'Amministrazione Comunale poiché, gli stessi, saranno attivati solo con apposita Determinazione Dirigenziale, ovvero secondo necessità sulla base delle richieste individuali di inserimento che saranno autorizzate di volta in volta.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le eventuali spese di bollo e di registro saranno a carico del richiedente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Firenze, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

per il Comune di Firenze \_\_\_\_\_

per l'Associazione Progetto S. Agostino \_\_\_\_\_

Per accettazione  
Il Presidente dell'Associazione Progetto S. Agostino.